



TRIBUNALE DI ROMA

IV SEZIONE CIVILE

I

DIRETTIVE AI GESTORI DELLA VENDITA TELEMATICA E DELLA PUBBLICITÀ

Il gestore della vendita telematica e della pubblicità, nominato dal giudice nell'ordinanza di delega dovrà attenersi alle seguenti direttive, a pena di revoca dell'incarico:

- 1) Comunicare al Presidente della Sezione IV Immobiliare, a mezzo di apposita informativa scritta, eventuali variazioni delle condizioni economiche dopo la loro doverosa pubblicazione sui propri siti;
- 2) inviare al delegato – non appena ricevuta la nomina - l'accettazione e la dichiarazione di cui all'art. 10 n. 2 del D.M. 32/2015 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
- 3) effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi agli esperimenti di vendita previsti nell'ordinanza di delega;
- 4) Garantire l'apertura della sala negli orari fissati dai delegati per le operazioni di vendita;
- 5) Mantenere le sale d'asta in condizioni idonee a garantire l'adeguata assistenza ai delegati e per le operazioni di vendita con le dotazioni attrezzate richieste dal Presidente della Corte d'Appello e dal Presidente del Tribunale e verificate in sede di sopralluogo del Presidente della sezione IV civile;
- 6) Garantire l'assistenza agli offerenti ed ai referenti della procedura esclusivamente a mezzo di proprio personale addetto;
- 7) Garantire il supporto alla cancelleria esecuzioni immobiliari per i servizi necessari ai fini dello svolgimento della pubblicità, all'interno del Tribunale con proprio personale qualificato ed espressamente autorizzato, come da condizioni pubblicate;
- 8) Utilizzare le sale d'asta ed i locali interni alle stesse per uso esclusivo afferente alle attività oggetto di delega (assistenza agli offerenti, formazione ed assistenza ai delegati, espletamento delle operazioni di vendita), esclusa ogni attività da parte di soggetti terzi;
- 9) **In caso di vendita diretta, rendere disponibile sulla piattaforma del proprio gestionale una maschera per consentire al delegato l'inserimento dell'offerta depositata ai sensi dell'art. 568 bis c.p.c. , anche ai fini dell'invio delle coordinate per accedere alle operazioni di vendita, da inviarsi agli offerenti almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita;**
- 10) Rendere visibili al referente della procedura - almeno un'ora prima dell'orario fissato per la vendita - le offerte telematiche decriptate pervenute dal Ministero;
- 11) Verificare sul conto cauzioni l'accredito dei bonifici relativi alle offerte telematiche, relazionando con apposita informativa il referente della procedura del riscontro effettuato;
- 12) Informare il referente della procedura anche in ordine ad eventuali anomalie riscontrate nella ricerca delle cauzioni;
- 13) Provvedere immediatamente – su richiesta del delegato - a dare impulso all'istituto bancario per la restituzione delle cauzioni agli offerenti non resisi aggiudicatari sull'IBAN di provenienza delle stesse, indipendentemente da quello indicato nell'offerta;
- 14) Adeguare il portale di gestione della vendita telematica secondo le direttive impartite dal Tribunale;
- 15) Utilizzare i modelli per la verbalizzazione delle operazioni di vendita adottati dal Tribunale, automatizzando tutte le operazioni secondo gli schemi forniti da quest'ultimo.

La Presidente
Bianca Ferramosca

